



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Provincia di Padova



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E SULLA CONVIVENZA CIVILE

- *Approvato con la delibera del Consiglio Comunale n.17 del 30.03.2021*
- *Pubblicato il 09.04.2021 Reg. n. 225*
- *Ripubblicato il 04.06.2021 reg. n. 364*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e sulla civica convivenza, di seguito definito “Regolamento”, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico, in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Galzignano Terme, di seguito definito “Comune”, disciplina i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita delle comunità cittadine, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni.

È uno strumento di promozione della sicurezza urbana, come definita dal Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all’eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione dei fenomeni antisociali e di inciviltà, per favorire il rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, e alla cui attuazione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle funzioni loro attribuite.

2. La polizia urbana è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall’art. 158, comma 2, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112.

3. Per polizia amministrativa locale si intende l’insieme delle misure, relativamente alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina, nello svolgimento di attività di per sé lecite, l’esercizio dei propri diritti e facoltà legittime, stabilendo l’osservanza di prescrizioni o cautele finalizzate ad evitare che dall’esercizio di detti diritti e facoltà legittime, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, possano derivare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose.

4. La polizia urbana, a presidio della civile collettività, attende alla tutela di un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza e alla tranquillità della popolazione, al buon andamento della vita sociale, educando alla convivenza e alla tolleranza, al rispetto degli individui e delle cose sia pubbliche che private mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile.

Essa consta delle misure dirette ad assicurare la nettezza e il decoro dell’abitato cittadino, la quiete pubblica e privata, la tutela del demanio comunale, nonché ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti e alle cose, nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze comunali, anche delegate dallo Stato e dalla Regione Veneto.

5. La polizia urbana è disciplinata dal Regolamento, in osservanza degli articoli 117 e 118 della Costituzione, delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dallo Statuto del Comune, nonché dalle speciali norme contenute in protocolli e convenzioni stipulati dalle competenti Autorità statali e locali.

6. Le norme del Regolamento si applicano in tutte le aree di dominio pubblico appartenenti al territorio del Comune e, in tale ambito, si estendono a tutti gli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i marciapiedi, i portici, i ponti, i canali, ed i corsi d’acqua; nei casi specificamente previsti, si applicano altresì negli spazi di proprietà privata.

7. Oltre agli spazi interni delle infrastrutture e relative pertinenze individuati dall’art. 9 comma 1° del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito in Legge, con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 (*aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze*), entro i quali è prevista l’applicazione dei provvedimenti di allontanamento con contestuale divieto di accedervi, impartiti nei modi prescritti dalla legge, in

attuazione del comma 3° dell'articolo medesimo, onde tutelarne il decoro, vengono individuate le ulteriori seguenti aree urbane del Comune nelle quali è possibile l'applicazione delle descritte misure:

- a) il centro di Galzignano Terme e di Valsanzibio, così come individuato dai vigenti strumenti urbanistici;
- b) i parchi e le aree verdi pubbliche ed i percorsi ciclo-pedonali;
- c) i plessi scolastici, le scuole, le strutture socio-sanitarie e le aree urbane ad essi circostanti, comprese nel raggio di 150 metri;

8. Conformemente alla previsione del citato articolo 9 del D.L. n. 14/2017, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ed aree urbane individuate nei commi precedenti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 100,00 a €. 300,00 (P.M.R. € 100,00)** i cui proventi, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, sono devoluti al Comune che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 dello stesso Decreto, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

9. Quando, nel Regolamento, è fatto riferimento a divieti, obblighi o prescrizioni, relativi a comportamenti, azioni od omissioni, che all'evidenza impediscono la fruibilità del patrimonio privato e determinano lo scadimento della qualità della civile convivenza, queste stesse norme sono da intendersi di carattere sussidiario e residuale, e, dunque, sono sempre fatte salve le eventuali regole esistenti in ambito civilistico (es. regolamenti di comunione o di condominio, accordi, statuizioni, patti, contratti, ecc.)-

10. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 24.11.1981, n. 689, le norme contenute nel Regolamento sono da ritenersi norme speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali, che eventualmente individuino medesime fattispecie.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:

a) per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, per prevenire e contrastare:

2) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

3) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

4) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti 1) e 2);

5) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di illecita occupazione di suolo pubblico;

6) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

a) per pubblica incolumità si intende l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;

b) per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c) per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) per educazione alla legalità si intendono le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici.

7. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

8. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la Legge prescrive per i beni demaniali.

9. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3

ORDINANZE, AVVISI PUBBLICI, ORDINI VERBALI, DEROGHE

1. Il Sindaco, in forza degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed i dirigenti, a norma dell'articolo 107 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare, mediante Ordinanze e pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del Regolamento e di altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

I Funzionari Comunali, sulla base di istanze debitamente documentate e motivate, possono altresì rilasciare autorizzazioni temporanee in deroga alle norme del Regolamento, ove espressamente previsto e previo parere degli uffici e servizi di volta in volta interessati.

2. Oltre le Leggi, i Regolamenti e le Ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si devono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti elencati nell'articolo 4.

Art. 4

VIGILANZA ED ACCERTAMENTI

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente al Servizio di Polizia Locale di Galzignano Terme e/o del servizio Associato, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie zoofile – ambientali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
3. Gli addetti del Servizio di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1, ai sensi della Legge n. 689/1981, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica; Hanno inoltre la facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro di polizia giudiziaria.
4. Le cose sequestrate o confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte, secondo la procedura prevista dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e dalle altre particolari norme che disciplinano speciali materie.
5. I funzionari di cui all'art. 3 comma 1, preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del Regolamento attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, emanando, inoltre, le disposizioni particolari di carattere esecutivo, che si rendessero necessarie in casi speciali o per determinati luoghi, il rispetto delle quali è assicurato dagli organi e soggetti indicati nei commi 1 e 2.
6. Allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, dell'integrazione ed inclusione sociale, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità e nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dalla normativa nazionale e regionale in materia.
Tale utilizzazione del personale volontario è volta a realizzare una presenza ausiliaria attiva sul territorio, complementare e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dal Servizio di Polizia Locale di Galzignano Terme.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 5

SICUREZZA URBANA

1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela il rispetto delle norme che regolano la vita, la convivenza civile, la coesione sociale, la libera fruizione degli spazi pubblici e l'accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del Regolamento, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

Art. 6

MODALITÀ ALTERNATIVE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI AGLI ARTT. 9 COMMA 4 E 10 COMMA 1 DEL D.L. N. 14/2017

1. Per le sanzioni amministrative di natura pecuniaria stabilite dagli artt. 9 comma 4 e 10 comma 1 del D.L. n. 14/2017, il trasgressore può essere ammesso, su sua richiesta, allo svolgimento di lavori socialmente utili in tema di miglioramento del decoro urbano per prestazioni corrispondenti in valore all'importo delle sanzioni di cui sopra.

Qualora il trasgressore ammesso al lavoro socialmente utile non esegua in tutto o in parte i compiti attribuiti, la sanzione pecuniaria per le violazioni delle disposizioni di cui sopra verrà applicata per intero. L'assegnazione al lavoro socialmente utile non sospende i termini per il pagamento in misura ridotta della sanzione originaria o per i ricorsi in opposizione ai sensi della legge n. 689/1981.

2. Le modalità di esecuzione dei lavori socialmente utili assegnati per estinguere le obbligazioni derivanti dalle sanzioni stabilite dal comma 1, la tipologia degli stessi nonché la quantificazione del valore del tempo lavorativo dedicato sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'adesione ai lavori socialmente utili di cui al presente articolo da parte del trasgressore comporta acquiescenza rispetto alla sanzione comminata.

Art. 7

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL TITOLO II, CAPO I

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune, in particolare, è vietato:

a) occupare senza titolo ovvero plausibile giustificazione, anche con oggetti facilmente trasportabili o di minimo ingombro, il suolo pubblico e quello privato soggetto a uso pubblico, alterando la normale fruibilità dei luoghi;

b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

d) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

e) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;

f) stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e i parapetti pubblici o in prossimità di linee elettriche aeree;

g) nuotare o bagnarsi nei corsi d'acqua che attraversano il territorio di Galzignano Terme;

h) spogliarsi e vestirsi sulla pubblica via e in luoghi di centri abitati ed in luoghi di centri abitati.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **50,00**.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **250,00**.

Art. 8

BICICLETTE

1. E' vietato collocare, appoggiare, legare i velocipedi, compresi quelli a pedalata assistita:

a) su barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile e sulle alberature poste lungo le vie comunali;

b) su altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti;

c) ostruendo gli accessi alle entrate di negozi, case, passi carrabili o limitando la libera fruizione del marciapiede.

2. Nei casi di violazione del comma precedente ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria, la bicicletta che non venga spostata dal conducente entro 24 ore dall'accertamento, è rimossa coattivamente e restituita all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

3. Durante le ore notturne ed in ogni caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei velocipedi, compresi quelli a pedalata assistita, si devono tenere accese le luci anteriore e posteriore.

4. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **75,00**.

Art. 9

DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, OPUSCOLI, RIVISTE E SIMILI

1. A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini, nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o ad uso pubblico sono vietati il lancio, la distribuzione, la diffusione e l'affissione non regolata, ai sensi del presente articolo, di mezzi divulgativi e pubblicitari, anche gratuiti, quali volantini, quotidiani, riviste, adesivi pubblicitari, opuscoli, o altro materiale riprodotto tipograficamente, in qualsiasi modo destinato alla pubblicazione.

2. Gli editori, i proprietari delle pubblicazioni, i committenti della distribuzione anche gratuita di pubblicazioni in genere sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, direttamente o per il tramite dell'eventuale società aggiudicataria della concessione per la gestione del servizio avente ad oggetto la pubblicità e le pubbliche affissioni, il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

3. Le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi devono essere distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone.

E' fatto divieto di distribuire volantini, manifesti, propaganda elettorale, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte d'accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore, sulle autovetture e su ogni altro tipo di veicoli.

Quando la distribuzione sia effettuata mediante inserimento nella buchetta delle lettere o in apposito contenitore per la pubblicità, non se ne deve eccedere la capienza.

4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

5. È fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita del materiale pubblicitario indicato nei commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.

6. I soggetti committenti della distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite o di materiale pubblicitario quali volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi devono vigilare affinché siano diffusi nel rispetto di quanto previsto nei commi 1° e 3°.

7. Per le violazioni delle disposizioni previste nel presente articolo, i soggetti che ottengono benefici dai messaggi pubblicitari recati dai mezzi divulgativi indicati nel comma 1°, sono responsabili in solido con il trasgressore.

I soggetti indicati nei commi 2 e 5 sono responsabili, oltre che in solido, anche in concorso con gli autori delle violazioni stesse, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Fatta salva la sanzione pecuniaria di cui all'ultimo comma, i soggetti indicati nel comma precedente sono tenuti al ripristino dei luoghi a proprie spese.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **200,00**.

Art. 10

GIOCHI

1. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti; le attrezzature ludiche possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, in funzione delle caratteristiche strutturali

delle stesse, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi e comunque di età non superiore ad anni 14, fatti salvi i percorsi vita, attrezzature ginniche e similari.

2. Sulla restante area pubblica o di pubblico uso i giochi sono consentiti qualora non rechino pericolo o disturbo a persone e cose; in tal caso la Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **50,00**.

Art. 11

OCCUPAZIONE O INDEBITO UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE CHE GARANTISCONO L'ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice della Strada, è vietato intralciare, pregiudicare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con disabilità, occupando, con veicoli od altro materiale, gli spazi destinati a disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per i non vedenti ed altri soggetti comunque affetti da menomazioni o in qualunque altro modo impediti.

2. In ogni caso, l'occupazione di spazi pubblici, o privati soggetti all'uso pubblico, è ammessa solo a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **250,00**.

Art. 12

OCCUPAZIONE SUOLO DI AREE DESTINATE AL CARICO/SCARICO PER STRUTTURE RICETTIVE E AUTOSCUOLE, CAR SHARING, PARCHEGGI "ROSA"

1. Il Comune, ai sensi del vigente Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone unico patrimoniale, può concedere alle strutture ricettive ed alle autoscuole speciali tipologie di occupazioni suolo, esclusivo e strumentale per l'esercizio dell'attività, per far sostare senza limite di orario le autovetture di proprietà, della clientela o dei fornitori.

L'Amministrazione comunale inoltre, con appositi provvedimenti, può inoltre istituire aree di sosta destinate alle autovetture con la formula del "car sharing" nonché i cd parcheggi "rosa", destinati alle esigenze delle donne in gravidanza e le neo mamme.

In tutti i casi che precedono, le aree appositamente individuate e rese note al pubblico da appositi segnalazioni e cartelli, non sono soggette alla disciplina della sosta e della fermata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada e devono essere diversamente tutelate.

L'occupazione delle predette aree, anche temporanea ovvero occasionale, da parte di veicoli non autorizzati costituisce violazione del presente articolo del Regolamento.

In queste stesse aree, possono stazionare anche i veicoli al servizio delle persone invalide munite di speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada.

2. Nei casi contemplati dal comma precedente, qualora non sia possibile contestare direttamente l'illecito all'effettivo trasgressore in quanto assente al momento della commessa violazione, il responsabile solidalmente obbligato, al quale sarà poi notificato il relativo verbale di violazione, è il proprietario del veicolo, persona fisica o giuridica, o l'usufruttuario, ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/1981.

Non è possibile procedere alla rimozione o blocco del veicolo inottemperante, ma il danneggiato può adire a vie legali con richiesta di risarcimento ex art. 2043 e ss. del codice civile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**.

Art. 13
ACCATTONAGGIO MOLESTO

1. Al fine di tutelare la pubblica decenza è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, in particolare nei luoghi dove possa creare intralcio e pericolo per la circolazione di persone, animali e veicoli. Le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza, ad esempio mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed ottenere più facilmente dazioni in denaro. L'utilizzo di minori nell'accattonaggio è sempre vietato.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **50,00**.

Art. 14
PROSTITUZIONE SU STRADA

1. Nel territorio comunale è fatto divieto in luogo pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico:
 - a) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali dietro corrispettivo consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità;
 - b) di richiedere informazioni finalizzate a concordare prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a);
 - c) per i conducenti di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di richiedere informazioni dirette ad acquisire prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a).
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **250,00**.
3. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione del presente articolo l'accertata situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di chi esercita l'attività di meretricio per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di persone dedite al lenocinio.

TITOLO III
NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Art. 15
DISPOSIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato creare, con il proprio comportamento, situazioni anche di solo potenziale pericolo, danno, malattia e calamità.
3. A tutela della incolumità pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) recingere con filo di ferro spinato a meno di due metri dal suolo le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o con luoghi aperti al pubblico.Gli offendicula ed ogni altro manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico devono, comunque, essere installati in modo tale da non poter arrecare pericolo alla collettività;

d) trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a., b. del comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **50,00**.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui alla lettera c. del comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**.

Art. 16

SUOLO PUBBLICO. OCCUPAZIONI. MISURE DI SICUREZZA

1. Gli scavi aperti per l'esecuzione di lavori eseguiti esternamente alla strada, sul suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico passaggio, che non si possono chiudere stabilmente in giornata, a momento in cui cessa il lavoro devono essere sbarrati o chiusi alla superficie per mezzo di piattaforme sormontabili in sicurezza, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

Per la stessa finalità i pozzi, le cisterne ed ogni altra cavità, costruiti o esistenti, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e devono essere provviste di segnali facilmente avvistabili e dei ripari occorrenti per evitare pericoli al pubblico transito; durante la notte e in tutti i casi di scarsa visibilità, devono essere collocati i segnali luminosi che avvisano del pericolo.

2. Le luminarie elettriche, debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, ed a m. 3,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedi.

Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere concesse solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici.

3. Le occupazioni del suolo esterno alla strada, pubblico o privato aperto all'uso pubblico, sono disciplinate nel Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Sono esenti dal pagamento del relativo Canone patrimoniale unico, pur essendo soggette ad autorizzazione le tradizionali occupazioni temporanee delle festività natalizie ovvero in occasione di eventi ed iniziative turistico-promozionali durante l'anno, con l'esposizione di addobbi, piante in vaso, luminarie sulle vetrine, fiori, festoni e simili (es. biciclette decorative), purché non attraversanti spazi aerei sui luoghi di pubblico transito ed a condizione che siano collocati:

a) se in posizione aerea, ad altezza non inferiore a m. 2,30, in aderenza a muri, porte o vetrine ed ivi ancorati saldamente, onde evitarne il distacco o il rovesciamento anche in caso di vento forte;

b) in modo da non nascondere targhe indicanti le vie, segnali stradali, semafori e da non causare abbagliamenti;

c) se a terra, lasciando libero il marciapiede per una larghezza che consenta l'agevole transito alle persone con difficoltà motorie.

4. Non sono altresì necessari provvedimenti abilitativi per:

a) i depositi di merci, di materiale edile, di castelletti mobili, a condizione che la superficie occupata non interessi la carreggiata stradale, non ecceda i due metri quadrati e non si protragga per oltre due ore;

b) l'uso di scale a mano, a condizione che la superficie occupata non interessi la carreggiata stradale, non ecceda i due metri quadrati, che esse siano custodite alla base, che siano provviste di dispositivi antiscivolo e che si segnali l'impossibilità di transitare sotto la scala.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **200,00**.

Art. 17

CAUTELE NEI LAVORI

1. Nei luoghi di pubblico transito esterni alla strada, tutti i lavori e i depositi di materiali, anche se autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che possono risultare di pregiudizio per i passanti, in particolare per quelli con ridotta capacità motoria, devono essere effettuati previa adozione di idonei ripari e segnali, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e visibili sia di giorno che di notte o in caso di nebbia.

2. Le stesse cautele devono essere adottate dai titolari di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio, in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, liquidi e di ogni altra cosa atta ad offendere o imbrattare.

3. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **250,00**.

Art. 18

PREVENZIONE INCENDI

1. Senza apposita autorizzazione, è fatto divieto di produrre fiamme ed effettuare accensioni, anche con energia elettrica, che possano causare pericolo o danno; è pure vietato appiccare fuochi nelle strade, nelle piazze, nei parchi, e in genere nei luoghi di pubblico transito.

2. Nei fondi privati è parimenti vietata l'accensione di fuochi non presidiati con idonei mezzi di spegnimento, quando la direzione del vento porti il fumo verso le abitazioni o le strade, con pericolo per le persone, le cose e la circolazione e, comunque, quando la distanza è minore di 50 metri dalle abitazioni e di 100 metri dalle strade.

Nel caso fosse impossibile il rispetto delle anzidette distanze dalle abitazioni e strade pubbliche, la combustione deve essere effettuata in fossa e sorvegliata costantemente.

3. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'impiego di diserbanti e disseccanti sulle strade, sui sentieri e sugli spiazzi dai quali tali sostanze possono essere facilmente dilavate e quindi finire nelle acque, fatti salvi i prodotti per cui sia espressamente consentita la dispersione nell'ambiente circostante.

4. Ad eccezione delle aree appositamente attrezzate, l'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su area pubblica, salvo espressa autorizzazione o comunicazione. In ogni caso, tale uso è vietato quando la direzione del vento porti i fumi della combustione verso le abitazioni, recando molestia alle persone.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **50,00**.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **200,00**.

Art. 19

ARTIFICI PIROTECNICI

1. E' vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

b) all'interno di asili, scuole, strutture socio-sanitarie, case di cura, uffici pubblici, ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 100 metri da tali strutture;

c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone;

2. La vendita di artifici pirotecnici negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori.

In caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **250,00**.

Art. 20

COLLOCAMENTO PERICOLOSO DI VASI, STATUE E SIMILI

1. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**.

Art. 21

SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda la stabilità degli immobili. In particolare è vietato in qualsiasi spazio privato o comune ammassare rifiuti, in particolar modo di materiale deperibile.

2. I serramenti ed in genere gli oggetti verniciati di fresco, situati nei luoghi di pubblico transito, devono essere segnalati ai passanti in modo facilmente visibile.

3. Le inferriate, le griglie, i serramenti, le persiane e ogni altro mezzo che serve alla chiusura delle finestre o delle botole che si aprono su aree di pubblico transito devono essere tenuti in perfetto stato d'uso in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti e devono essere assicurati in guisa che non siano mossi dal vento. Fatte salve le uscite di sicurezza, porte, portoni e cancelli funzionali alla chiusura della proprietà privata, se non sono in posizione arretrata rispetto al suolo pubblico, devono essere realizzati con apertura verso l'interno.

Le grondaie ed i pluviali devono essere conservati in condizioni di efficienza, di decoro e convenientemente assicurati all'edificio.

4. Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano, l'igiene pubblica e la vivibilità della città, è fatto obbligo ai proprietari ed ai responsabili dei fabbricati di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione, nel rispetto del benessere degli animali. I proprietari ed i responsabili dei fabbricati infestati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato in area pubblica

5. Le operazioni di pulizia di anditi, vetrine, ingressi, soglie antistanti ai negozi o alle abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo o disturbo alla cittadinanza.

6. Ai proprietari, ai gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali attivi, e a chi ne ha il possesso a qualunque titolo, è fatto obbligo di mantenere la vetrina nella funzione espositiva che le è

propria, salvo deroga che venga concessa dall'Amministrazione Comunale a seguito di formale comunicazione dell'interessato. Agli stessi soggetti è fatto altresì obbligo di mantenere la pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi, delle aree pubbliche in concessione, al fine di garantire comunque un adeguato decoro all'area.

7. Negli spazi privati di pertinenza degli esercizi indicati nel comma 7 e nelle loro adiacenze regolarmente concesse in uso agli esercizi medesimi, i rispettivi gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti, provvedendo a svuotarli e a ritirarli prima della chiusura dell'attività. I conduttori o i proprietari, prima della chiusura degli esercizi, devono rimuovere i loro eventuali espositori, i contenitori di pieghevoli e simili.

8. I proprietari degli immobili sono tenuti ad esporre il numero civico agli accessi che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle abitazioni, esercizi o attività professionali, commerciali e simili.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**.

Art. 22

PRESCRIZIONI IN CASO DI NEVE E GHIACCIO

1. È proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall'interno dei cortili sul suolo pubblico.

2. Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di essa sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che prescriverà le cautele opportune perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.

In tal caso, il proprietario o in sua vece il detentore dello stabile dal quale viene effettuato lo scarico della neve, ove essa sia di ostacolo alla circolazione, è tenuto a sgomberarla in osservanza delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

In ogni caso è fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, e nei corsi d'acqua.

3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico;

qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

5. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati sono chiamati a collaborare per la spazzatura della neve dai marciapiedi e dai sottoportici, lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività o pertinenze. In mancanza del marciapiede da ambo i lati della strada, l'obbligo si limita allo sgombero di un solo metro dal fronte dell'immobile.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, oppure dei cassonetti o cestini per la raccolta dei rifiuti.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

6. La spazzatura della neve deve essere eseguita senza ritardo dal cessare del fenomeno atmosferico.

7. I titolari di autorizzazioni che usufruiscono del suolo pubblico con banchi o simili, e tutti coloro che, in qualsiasi altra forma siano concessionari del suolo stesso, hanno l'obbligo di spazzare dalla neve il posto per almeno un metro intorno alla loro area.

8. I cittadini che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

9. Tutti coloro che, a norma dei commi precedenti, hanno l'obbligo di spazzare la neve, hanno anche quello di togliere, senza ritardo dalla sua formazione, lo strato di ghiaccio che si fosse formato, provvedendo a spargervi sopra, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdruciolamento.

10. In tempo di gelo, è vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico.

11. I veicoli, in caso di forte nevicata o gelo, quando, a causa di questi eventi meteorologici avversi, le strade cittadine non risultano agevolmente percorribili, anche in assenza di una specifica ordinanza che ne impone l'uso d'obbligo, devono comunque circolare muniti degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o, in alternativa, utilizzare catene o dispositivi antisdrucchiolo omologati, evitando così di procurare intralcio o pericolo per la circolazione. Nell'ipotesi in cui non riescano più a circolare, i veicoli non dovranno essere abbandonati nella pubblica via ma collocati nei parcheggi vicini, per non intralciare l'opera degli sgombraneve o spargisale.

12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**.

Art. 23

AEROMODELLI E DRONI

1. Fermo quanto previsto dal Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni e comunque nell'assoluto rispetto della privacy e della proprietà privata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **150,00**.

TITOLO IV

CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 24

CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ E IGIENE, PUBBLICO DECORO

Il Comune garantisce, attraverso la Polizia Locale, la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

Art. 25

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

1. Salvo quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale con specifico riferimento all'abuso di alcool da parte dei minorenni, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18.

Il divieto si estende anche alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, comprese le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita, effettuate in luoghi accessibili ai

minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica dei documenti di identità personale degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale.

2. Al fine di prevenire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e per la pubblica quiete, in particolari zone della città, l'Amministrazione comunale, con idoneo provvedimento amministrativo ai sensi e per gli affetti dell'art. 50, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, può introdurre limitazioni orarie alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali ed artigianali, degli esercenti il commercio su area pubblica, dei pubblici esercizi, circoli e associazioni private, distributori automatici, nonché introdurre il divieto, per i medesimi motivi, di somministrare o vendere per l'asporto bevande alcoliche in orario notturno in particolari periodi dell'anno, ovvero in occasione di particolari eventi o manifestazioni che coinvolgono aree pubbliche.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, salvo che il fatto non costituisca reato o sia già punito dalla normativa statale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **300,00**.

Art 26

ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI

1. Fatte salve le sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono in particolare vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;
- b) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- d) bivaccare su gradini, scalinate o scale di accesso di uffici pubblici, monumenti, luoghi destinati al culto o di importanza culturale, storica e architettonica, nonché sulla soglia di edifici privati altrui, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti alla pubblica via;
- e) consumare nei luoghi indicati ai punti c) e d) in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti, stendere esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo coperte, borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi ed usati, e cose simili;
- f) porre in essere all'interno della biblioteca comunale comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danno alle strutture.

Il personale addetto ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. In caso d'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione;

- g) lavare i veicoli;
- h) lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia tende, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili debitamente autorizzati.

Tali oggetti e arredi dovranno essere tenuti e mantenuti in buono stato. Inoltre in caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio;

- i) derivare acqua mediante condutture di qualsiasi tipo, e servirsi delle fontanelle per lavarsi o immergere o lavare oggetti ed attrezzature;
- j) scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili;
- k) procurare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

2. E' vietato scuotere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli o lungo le scale delle abitazioni quando ciò procuri pregiudizio, danno o molestia al vicinato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **75,00**.

Art. 27 ANIMALI

1. Fermi restando gli obblighi prescritti dalla normativa nazionale e regionale in materia, è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in un luogo pubblico o aperto al pubblico, di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a quanto stabilito dalle vigenti norme e di avere al seguito la museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Gli animali di qualsiasi specie che, se lasciati liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza o alla tranquillità dei cittadini, nelle aree frequentate dal pubblico devono essere condotti legati o comunque trattenuti a cura dei loro proprietari o detentori, in modo che gli animali non possano nuocere.

2. I proprietari di animali dichiarati a rischio elevato di aggressività dalle competenti Autorità Sanitarie, hanno comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per i danni che possono essere causati a terzi dall'animale stesso.

In caso di mancata stipula della polizza assicurativa è possibile procedere a sequestro amministrativo dell'animale, che sarà restituito al proprietario a seguito di stipula e attivazione della stessa. Le spese per la custodia e cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.

3. A garanzia dell'igiene e da tutela del decoro, è fatto obbligo ai conduttori di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di essere muniti di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, esibendola su richiesta degli organi di vigilanza, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

4. Il proprietario/conduttori devono provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti specifici. Per le deiezioni liquide si deve provvedere mediante immediato lavaggio con acqua;

5. Il detentore di un cane non lo deve mai lasciarlo libero, né affidarne la custodia a persone inesperte e custodirlo con le debite cautele.

6. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la dovuta disponibilità di acqua e cibo.

7. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie.

8. È fatto divieto di esporre animali non in buono stato di salute.

9. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso.

10. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone diversamente abili, nelle aree adibite a parco giochi, opportunamente delimitate e segnalate.

11. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali con apposito cartello.

12. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico, è vietato arrecare molestia agli animali e abbandonare alimenti destinati ad animali.

13. È vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Nel caso di violazione, la Polizia Locale, oltre a contestare la violazione, diffida formalmente il proprietario o il detentore dell'animale a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

14. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, di cui ai commi 1 - 3 - 4 e 11, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **50,00**.

15. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, per tutti gli altri commi salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**.

16. Chiunque non ottemperi alla diffida di cui al comma 13, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **200,00**.

Art. 28

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE

1. Fatte salve le particolari normative di settore e gli specifici provvedimenti per motivi di igiene e sanità pubblica, diretti alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, nonché le diverse direttive del competente Servizio comunale, allo scopo di impedire che si generino focolai larvali con conseguenti infestazioni, segnatamente di zanzare, nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è consentito che questi vengano accatastati all'esterno ed in proprietà privata, a condizione che siano adottate tutte le misure idonee ad impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno, onde evitare che si generino infestazioni di zanzare.

2. Per gli stessi motivi e durante i mesi indicati nel comma 1, è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione entro i quali possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove l'acqua venga appositamente raccolta per qualsiasi finalità.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **150,00**.

Art. 29

STENDIMENTO DI PANNI E BIANCHERIA

1. In tutto il territorio comunale è consentito stendere biancheria o panni di ogni genere fuori dalle finestre o sui terrazzi prospettanti vie, piazze pubbliche e luoghi comunque aperti al pubblico, anche quando gli oggetti stessi siano visibili dal suolo pubblico o aperto al pubblico, laddove i singoli regolamenti delle comunioni o dei condomini lo consentano.

2. In ogni caso gli oggetti esposti di cui al comma 1 devono comunque sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) non devono sporgere più di 50 cm. dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico;

b) non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale, misurata dal lembo inferiore degli oggetti;

c) non devono produrre stillicidio;

d) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **50,00**.

Art. 30

DIMORA CON ATTREZZATURE DA CAMPEGGIO (CARAVAN, AUTOCARAVAN, ROULOTTE, CARRI-ABITAZIONE, TENDE E ACCAMPAMENTI, ECC.)

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private aperte al pubblico, è vietata la sosta ai fini di campeggio, soggiorno, attendamento e/o dimora anche temporanea, dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri-abitazione, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

2. Tale divieto non si applica per i carri-abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.

Altresì tale divieto non si applica per gli stazionamenti regolari presso le aree attrezzate, qualora esistenti.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**.

4. L'organo di polizia, all'atto dell'accertamento delle violazioni, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgomberare l'area occupata dei caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e quanto a tal fine destinato.

5. In caso di ottemperanza immediata alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni.

6. In caso di inottemperanza alla diffida, il dirigente competente disporrà lo sgombero dell'area e il sequestro di veicoli e delle attrezzature ivi presenti, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 31

OCCUPAZIONE DI ALTRI LOCALI AD USO ABITATIVO

1. E' vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, soffitte, sottotetti non utilizzabili, ecc.), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.) o dei locali abitativi privi di abitabilità/agibilità.

2. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

3. Detti locali, possono tuttavia essere utilizzati per i fini predetti unicamente in via occasionale e temporanea per esigenze contingenti ad esclusione di quelli non abitabili o non agibili.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. 300,00 e del sequestro di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo le modalità di seguito previste.

5. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgomberare, entro 24 ore, i locali dalle persone vi alloggiano; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario.

6. In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà al sequestro.

7. In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dei locali dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro degli stessi ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

8 Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al punto 5 non sia attivato per effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

TITOLO V – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

1. Il Comune concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute tutelando la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della convivenza civile e della coesione sociale.
2. Le regole per disciplinare tutte le attività rumorose (esercizio di mestieri, impianti condizionamento, funzionamento di motori, uso di strumenti sonori, divieto di schiamazzi ecc.) a tutela del quieto e civile vivere dei cittadini sono dettate dal “Regolamento sulla disciplina delle attività rumorose” approvato con la Deliberazione del Consiglio **Comunale n. del**

Art. 33

ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni e/o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile, della vivibilità e del pubblico decoro.
 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni o suoni che, in quanto distintamente percepibili, possono creare molestie o disturbo ai vicini e alla quiete pubblica possono farsi funzionare nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00.
 3. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale, e gli strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume e adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini in modo tale da non essere distintamente percepibili dai vicini arrecando molestia o disturbo agli stessi.
 4. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le vigenti normative in materia di autorizzazione alle attività rumorose temporanee, debbono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.
- Salvo il caso di interventi di riparazione urgenti e indifferibili, per evitare gravi pregiudizi detti lavori possono svolgersi nelle fasce orarie di cui al precedente comma 2.
5. Chiunque faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
- E' vietato l'uso di strumenti musicali fuori delle fasce orarie di cui al precedente comma 2.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **75,00.**

CAPO II

LOCALI PUBBLICI E DI RITROVO. ATTIVITÀ MUSICALE E DI INTRATTENIMENTO

Art. 34

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli esercizi pubblici destinati, in forma prevalente, ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.) ed altri locali presso i quali si intende anche svolgere, a vario livello, attività complementari con caratteristiche di spettacolo od intrattenimento.
2. Ai fini del presente Capo vengono definiti i seguenti tre livelli di svolgimento delle attività complementari di cui al precedente comma:
 - 1° livello: musica di sottofondo, accompagnamento e compagnia, intesa quella diffusa, a carattere di “sottofondo”, mediante impianti radiofonici, stereofonici, di filodiffusione, Juke-box, apparecchi televisivi (anche abilitati a trasmettere su reti codificate) e simili, che funzionano senza la presenza di

appositi soggetti quali: “conduttori”, “intrattenitori”, “disk jockey” e simili e le cui emissioni sonore consentano la normale conversazione tra i clienti

- 2° livello: musica ed attività di allietamento, quali attività di piccolo spettacolo e trattenimento organizzati unicamente allo scopo di allietare la clientela, aventi carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all’attività principale di somministrazione, senza prevalere sulla stessa (rientrano in tali categoria, a titolo di esempio: le esecuzioni o esibizioni musicali dal vivo con o senza l’ausilio di cantanti (piano bar), l’attività denominata “karaoke”, la riproduzione musicale effettuata con adeguate strumentazioni azionate da apposito soggetto (disk jockey).

- 3° livello: musica, ballo, spettacoli ed attività di intrattenimento esercitata in ambienti appositamente destinati ed allestiti, definite come tutte quelle iniziative spettacolari o di trattenimento che costituiscono, di per sé, motivo di attrazione per il pubblico e quindi assumono quota imprenditoriale rilevante nella gestione dell’esercizio e che, in genere, si svolgono in ambienti, locali, spazi appositamente predisposti ed allestiti con strutture destinate al pubblico ed agli artisti, assumendo quindi, ad ogni effetto di legge, la connotazione di “locale di pubblico spettacolo”.

Rientra in tale categoria l’attività di ballo ed in genere ogni tipo di trattenimento in cui il pubblico partecipa attivamente e le varie forme di spettacolo (esibizioni musicali strumentali o di cantanti, prosa, varietà, ecc.) cui il pubblico assiste passivamente.

Art. 35

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI O LOCALI SIMILARI

1. Presso i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dalla Legge Regionale del Veneto n. 29/2007, possono avere luogo tutte le attività complementari definite nel precedente articolo 37.

2. L’attività di 1° livello di cui al comma 2 dell’art. 37 del Regolamento (musica di sottofondo, accompagnamento e compagnia) non è soggetta ad alcun provvedimento legittimante da parte di questa Amministrazione, ma dovrà rispettare le seguenti condizioni di esercizio:

- a) durante la diffusione della musica il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello normalmente praticato, né deve essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto d’ingresso; non dovrà essere effettuata alcuna forma di pubblicizzazione di tale attività;
- b) è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l’ordine o la sicurezza pubblica;
- c) l’assetto ordinario del locale non deve essere modificato, durante la diffusione musicale, mediante interventi od allestimenti, anche temporanei, finalizzati all’accoglimento prolungato dei clienti;
- d) durante le diffusioni musicali non potrà essere organizzata o favorita attività di ballo da parte dei clienti;
- e) per le emissioni sonore dell’attività nel suo complesso dovranno rispettare i valori limite di emissione, immissione e differenziali previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- f) l’attività può aver luogo anche nello spazio di area pubblica eventualmente in concessione di plateatico ad uso funzionale e strumentale dell’esercizio purché il titolare risulti al corrente con i pagamenti del relativo canone patrimoniale unico.

2. L’attività di 2° livello di cui al comma 2 dell’art. 37 del Regolamento (musica ed attività di allietamento) è soggetta a presentazione, da parte dell’interessato, di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all’art.19 Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., all’ Ufficio comunale competente e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni di esercizio:

- a) non dovrà essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto di ingresso;
- b) le esibizioni musicali, canore ed i piccoli spettacoli di arte varia devono tenersi nei medesimi ambienti del locale ove la clientela accede per la consumazione, ivi compresi eventuali giardini od aree esterne date in concessione al pubblico esercizio;

- c) per particolari esigenze e/o casi particolari l'atto legittimante potrà prescrivere il divieto di svolgere all'aperto le attività in argomento;
- d) l'assetto ordinario degli ambienti non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o rilevanti allestimenti, anche temporanei, riservati all'allietamento, al fine di trasformarli in luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all'accoglimento prolungato dei clienti;
- e) è vietato modificare il locale, in qualunque modo, anche solo temporaneamente, al fine di svolgere altre forme di trattenimenti che non siano quelle consentite per l'allietamento;
- f) in ogni caso non potrà mai essere organizzata o favorita attività di ballo da parte dei clienti;
- g) deve essere evitato l'eccessivo affollamento del locale, al fine di non provocare intralcio al regolare - flusso della clientela e pericoli per la pubblica incolumità;
- h) le emissioni sonore dell'attività nel suo complesso dovranno rispettare i valori limite di emissione, immissione e differenziali previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- i) l'attività può aver luogo anche nello spazio di area pubblica eventualmente in concessione di plateatico ad uso funzionale e strumentale dell'esercizio purché il titolare risulti al corrente con i pagamenti del relativo canone patrimoniale unico.

3. L'attività di 3° livello di cui al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento è soggetta all'autorizzazione di cui agli artt.68 e 69 T.U.L.P.S., da parte del Servizio comunale competente, previo accertamento dei requisiti di agibilità ed idoneità del locale ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S., con le modalità previste dagli artt.141 e 141/bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e nel rispetto del Regolamento sulla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo.

Art. 36

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE

1. I gestori dei pubblici esercizi e simili nella realizzazione delle iniziative disciplinate dal presente titolo, avvalendosi eventualmente di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, hanno l'obbligo di:

- a) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti e, in particolare, vetro, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori e frequentatori dell'attività;
- b) non collocare erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio se non espressamente autorizzati in deroga.

Art. 37

PROFILI ED ADEMPIMENTI ACUSTICI

1. Le attività di cui ai presente Titolo dovranno avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dalle norme tecniche di attuazione relative alla "Classificazione acustica del territorio comunale di Galzignano Terme" vigente ;

2. I titolari degli esercizi dovranno pertanto adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza impedendo che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate all'interno dei locali adibiti alle proprie attività costituisca fonte di inquinamento acustico.

3. I titolari degli esercizi che effettuano attività di intrattenimento musicale devono avvalersi della collaborazione di un tecnico del suono qualificato in acustica per il corretto settaggio ed orientamento dei diffusori acustici nonché per il controllo settimanale dei livelli sonori, da asseverare da parte dello stesso tecnico abilitato.

Art. 38

ORARI E DEROGHE

1. Gli intrattenimenti musicali di 1° livello di cui al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento, possono avere luogo presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande durante tutto l'orario di attività.
2. Gli intrattenimenti musicali di 2° livello di cui al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento, possono avere luogo presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande entro il limite orario massimo concedibile delle ore 24.00.
3. Gli intrattenimenti musicali di 3° livello di cui al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento, possono avere luogo presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande entro il limite orario massimo concedibile delle ore 24.00.
4. Lo svolgimento di intrattenimenti musicali e danzanti all'aperto o percepibili all'aperto, anche presso pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale del Veneto n. 29/2007, locali da ballo, sale da ballo o discoteche già oggetto di autorizzazioni ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n.773 e ss.mm.ii. nelle giornate indicate nel titolo autorizzativo, può avvenire sino alle ore 03.00 dopo la mezzanotte.

Art. 39 **SANZIONI**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali o dagli altri articoli del presente Regolamento, ed in assenza di norme statali e regionali diverse, chiunque viola le disposizioni del presente Titolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **250,00**.
2. La violazione di una delle condizioni di esercizio di intrattenimenti musicali presso pubblici esercizi di cui all'articolo 38 e/o di una delle prescrizioni previste ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente dall'articolo 39 e/o di una delle prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo, risultante da verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa redatto da un organo di polizia, anche se non definitivo, comporta anche la riduzione di mezz'ora dell'orario autorizzato per l'attività musicale per un periodo continuativo di 10 giorni, disposta con provvedimento dirigenziale, senza preventiva comunicazione ai sensi della Legge n.241/1990.
3. Al verificarsi della seconda violazione delle disposizioni indicate nel precedente comma nell'arco dei precedenti 12 mesi di attività, l'orario previsto per l'attività musicale viene ridotto di un'ora con provvedimento dirigenziale, senza preventiva comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990, per un periodo continuativo di 10 giorni.
4. Al verificarsi della terza violazione delle disposizioni indicate nel comma 1, nell'arco dei precedenti 12 mesi di attività, l'orario previsto per l'attività musicale viene ridotto di due ore con provvedimento dirigenziale, senza preventiva comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990, per un periodo continuativo di 15 giorni.
5. Viene disposta con ordinanza dirigenziale, senza preventiva comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990, la sospensione dell'attività musicale per un periodo continuativo di 30 giorni, in caso di:
 - violazioni successive alla terza, nell'arco dei precedenti 12 mesi di attività;
 - violazione delle disposizioni indicate nel comma 1, durante la vigenza di un periodo di riduzione.
6. Il Sindaco può inoltre procedere a prescrizioni restrittive sui limiti di orario dell'attività musicale nel caso di accertate e fondate lamentele, attraverso oggettive misurazioni A.R.P.A.V., eventualmente anche con specifico riferimento al rispetto del criterio differenziale.
7. Le restrizioni sull'orario di apertura possono essere revocate previo accertamento degli avvenuti interventi tecnici e/o gestionali idonei a consentire il ripristino di una situazione compatibile con la normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
8. L'adozione delle idonee misure di cui al comma precedente deve essere documentata tramite presentazione di relazione firmata da un Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 della Legge 447 del 1995.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO
Art. 40
VERDE PUBBLICO

1. Il Comune, fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, nonché a tutela della convivenza civile, della vivibilità, del rispetto della quiete pubblica, dell'igiene e del pubblico decoro, garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.

Art. 41
COMPORTAMENTI VIETATI NEI PARCHI E NEI GIARDINI PUBBLICI

1. Fatte salve le eventuali sanzioni penali, nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salva autorizzazione degli uffici comunali competenti, è vietato:

- a) danneggiare, non intenzionalmente, o comunque asportare, vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) lasciare circolare liberamente i cani od altri animali, salvo che nelle aree attrezzate ed opportunamente recintate, eventualmente individuate, adeguatamente segnalate e riservate a tale scopo dall'Amministrazione comunale. Al di fuori di tali aree e salvo non sia segnalato da apposito cartello il divieto di accesso agli animali, nelle zone di cui al capoverso del presente comma, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e comunque custoditi in modo tale da non arrecare molestie, danni o pregiudizio alle persone o alle cose;
- d) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- e) calpestare aiuole, siti erbosi, prati, giardini, quando non sia consentito da appositi cartelli che si possa accedere e trattenersi in tali siti;
- f) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;
- g) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo, nonché abbandonarvi qualsiasi genere di rifiuto;
- h) occupare impropriamente, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività;
- i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all'interno delle recinzioni dei parchi e giardini comunali quando questi sono chiusi al pubblico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, di proprietà del Comune o nella disponibilità dell'Ente.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**.

Art. 42
PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI
IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO

1. I proprietari dei terreni privati edificabili e/o con destinazione agricola, posti in ambito urbano ed extraurbano all'interno del territorio del Comune, che risultano infestati dalla presenza di rovi, sterpaglie, erbacce ed arbusti che spesso creano problemi non solo di decoro urbano, ma soprattutto d'igiene e salute pubblica, determinando situazioni di rischio per la popolazione e in particolare per l'ambiente limitrofo e per coloro che lo abitano, in quanto ricettacoli per animali nocivi nonché in considerazione che nei periodi siccitosi tali aree possono anche essere oggetto di incendi, che nel propagarsi anche alle zone limitrofe possono produrre grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché incidere sulla sicurezza della viabilità, devono tenerli a propria cura e spese

costantemente liberi dalla presenza di tali materiali organici infestanti, avendo l'accortezza di vigilare sulla loro riproduzione ed all'occasione intervenendo al fine di mantenere dette aree in buono stato e prive di ogni situazione di pregiudizio per la salute e la pubblica incolumità.

2. I proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree verdi private urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade provinciali, comunali e vicinali del Comune, devono provvedere ai seguenti interventi:

- a) sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private per evitare l'insorgere di problemi igienico sanitari;
- b) potatura delle piante e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade;
- c) potatura delle piante, anche di alto fusto, poste in prossimità delle suddette strade e recisione dei rami che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
- d) raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
- e) taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- f) raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
- g) pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;
- h) manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;
- i) smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno;

3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il competente dirigente comunale provvederà all'emissione di apposita ordinanza con la quale viene disposta l'adozione delle misure necessarie ad eliminare le problematiche di cui ai commi precedenti, a spese del destinatario, con l'indicazione che verrà ordinato l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune per i lavori eventualmente eseguiti d'urgenza in via sostitutiva.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**;

5. L'inottemperanza all'ordinanza dirigenziale di cui al comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **400,00**.

TITOLO VII POLIZIA COMMERCIALE

Art. 43 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA

1. È vietato agli operatori commerciali su area pubblica di bandire la vendita della loro merce con grida smodate, svenevoli o moleste o facendo uso di apparecchi per la diffusione del suono.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **100,00**.

Art. 44 MOSTRE NEI NEGOZI

1. Al di fuori delle vetrine degli esercizi commerciali, artigianali, e dei negozi in genere, non può essere esposta la merce senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale o previa autorizzazione della stessa.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **150,00**.

Art. 45 **MERCI IN VENDITA**

1. I commercianti al dettaglio non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare la vendita delle merci esposte nei loro esercizi a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, né possono arbitrariamente occultarle al solo fine di non porle in vendita.

2. Accanto agli oggetti che l'esercente il commercio intenda soltanto esporre in mostra, in quanto sottratti alla vendita, in posizione ben visibile devono essere collocati cartelli che ciò rendano noto al pubblico.

3. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla decenza e al decoro pubblico; deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **150,00**.

Art. 46 **OBBLIGHI DEI GESTORI**

1. I gestori degli esercizi commerciali, artigianali alimentari e misti, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori, personalmente o tramite terzi, a mantenere una civile condotta, rispettosa dei diritti dei residenti, affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, siano evitati schiamazzi e comportamenti dai quali possano derivare pregiudizi alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;

b) adottare ogni cautela e precauzione idonea ad impedire che suoni e rumori prodotti all'interno dei locali si propaghino e siano fastidiosamente percepiti all'esterno, eventualmente anche mantenendo chiuse porte e finestre.

c) provvedere alla pulizia delle aree esterne limitrofe all'esercizio, di tutti i rifiuti derivanti dalla propria attività, per un raggio di 10 metri dalla soglia dello stesso ed entro 60 minuti dalla chiusura; inoltre, devono dotarsi di appositi contenitori di raccolta dei rifiuti provvedendo a svuotarli e a ritirarli alla chiusura del locale. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a mantenere i bagni in efficienza ed a consentirne l'uso gratuito ai clienti e a chiunque altro ne faccia richiesta.

L'esercente ha la facoltà di chiedere a chi non è cliente la corresponsione eventuale di una tariffa prestabilita e resa nota al pubblico, quale corrispettivo di tale prestazione.

L'esercente che non disponga di bagni fruibili deve darne notizia alla clientela mediante cartello ben visibile.

2. Nei giorni di chiusura e durante la sospensione notturna dell'attività, tavoli, sedie e tutti gli oggetti funzionali allo stazionamento della clientela debbono essere ritirati all'interno del locale o, comunque, resi inutilizzabili, onde evitare il protrarsi della sosta di persone durante le ore notturne, con possibile turbativa della quiete pubblica.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **150,00**.

Art. 47

DIVIETO DI TRASPORTO E DETENZIONE DI MERCANZIA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

1. Ai fini del contrasto del commercio abusivo su area pubblica, e fatte salve le norme speciali in materia:

a) è vietato a chiunque in tutto il territorio comunale il trasporto, senza giustificato motivo, ovvero con titolo autorizzatorio non regolare, di mercanzia anche all'interno di sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nonché l'occupazione, finanche temporanea, del suolo pubblico con qualunque tipologia di merce;

b) è vietata altresì su tutto il territorio comunale la detenzione di mercanzia a bordo di veicoli, ovvero all'interno di qualunque locale della quale colui che ne ha la disponibilità non è in grado di giustificare il motivo del possesso o la destinazione della merce detenuta, ovvero con titolo autorizzatorio non regolare;

c) lo stesso trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata e/o con l'offerta di vendita di prodotti, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica, in forma itinerante e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina (D. Lgs. n. 114/1998);

d) L'impiego di veicoli nell'ambito delle aree vietate di cui sopra, per il trasporto e/o il deposito della merce o delle strutture, per le medesime ragioni sopra indicate, deve essere analogamente considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina (D. Lgs. n. 114/1998).

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €.**250,00**.

3. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica, in ogni caso, il sequestro amministrativo cautelare finalizzato alla verifica della regolarità del titolo autorizzatorio, ovvero alla sanzione accessoria della confisca amministrativa della mercanzia, oltre ai contenitori, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 48

MESTIERI GIROVAGHI

1. A chiunque eserciti mestieri girovaghi, ancorché autorizzati, è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e richiamarne l'attenzione con grida e schiamazzi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €.**150,00**.

Art. 49

SPETTACOLI DI STRADA

1. Conformemente alle disposizioni del Ministero dei beni, attività culturali e turismo, rientrano nella categoria degli "artisti di strada", che si esibiscono con carattere artistico, musicale, canoro, teatrale, figurativo, i giocolieri, i mimi, i burattinai, i musicisti, i cantanti, i danzatori, i prestigiatori, i saltimbanchi, i ritrattisti, i pittori, i caricaturisti, i fachiri, i mangiafuoco, quando svolgono spettacolo libero ed estemporaneo nelle pubbliche vie e piazze cittadine, anche in modo itinerante, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo, ma giovandosi delle offerte spontaneamente elargite dal pubblico.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada di cui al comma 1 non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati due, compresi gli interspazi, salvo quanto specificamente previsto al comma 5.

Inoltre, per la propria esibizione, l'artista non può utilizzare strutture particolarmente voluminose quali il palcoscenico, la platea, le sedute per il pubblico, ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

3. Non rientrano nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su determinati ambiti posizionati in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e della vendita.

4. Le attività degli artisti di strada devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, senza arrecare intralcio ai veicoli e ai pedoni e non devono ostacolare le attività dei servizi pubblici, l'accesso agli uffici, agli esercizi commerciali e alle abitazioni.

L'artista non può svolgere il proprio spettacolo per più di un'ora nel medesimo luogo, trascorsa la quale ha facoltà di proseguire l'esibizione ad una distanza non inferiore a metri 50 lineari dall'anzidetto luogo.

5. L'artista di strada è sempre responsabile di eventuali danni, che possano essere causati dalla sua esibizione al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata.

Egli deve lasciare il luogo della propria esibizione in condizioni di igiene, decoro e pulizia, ove necessario provvedendo al lavaggio del selciato; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista ha l'obbligo di verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.

6. Agli artisti di strada è inoltre vietato:

a) esercitare attività sonore (che non si configurino come manifestazioni temporanee) prima delle ore 9 nei giorni feriali e delle ore 10 nei giorni festivi, nonché dopo le ore 24 di ogni giorno, salvo provvedimento abilitativo di deroga specifica;

b) utilizzare amplificatori che producano un eccessivo aumento del volume sonoro, tale da recare disturbo alle persone;

c) disturbare i riti religiosi o le attività di pubblico spettacolo che si tengono sia in ambienti chiusi sia in spazi aperti;

d) formare gruppi composti da più di quattro persone che si esibiscono contemporaneamente nello stesso luogo;

e) l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo;

7. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi e riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, aventi caratteristiche di manifestazioni temporanee, potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte di strada in deroga alle norme dettate nei commi precedenti.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **150,00**.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 SANZIONI

1. Le procedure conseguenti alle violazioni del Regolamento, quando non sia espressamente e diversamente stabilito dalle Leggi e dai regolamenti dello Stato o della Regione Veneto, si conformano alla disciplina del procedimento sanzionatorio sancita nel Capo I, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale".

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicarsi a ciascuna fattispecie prevista dal Regolamento, sono graduate in relazione alla gravità della violazione, nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

In tutti gli articoli del Regolamento dove viene previsto l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per ciascuna violazione, questo va inteso quale importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 8-bis della Legge n. 689/81, nel caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal Regolamento, quando esse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dall'Amministrazione o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Servizio comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 5 giorni, in relazione alla gravità della violazione.

4. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le disposizioni contenute nel Regolamento sono da ritenersi speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali, che eventualmente individuino medesime fattispecie.

5. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. **250,00**.

Art. 51

RISARCIMENTO DANNI

1. Il trasgressore che abbia arrecato danno alla cosa pubblica è sempre tenuto alla rifusione delle spese sostenute per eliminare le conseguenze dannose, che saranno accertate e liquidate dagli uffici comunali competenti.

Art. 52

DIFFIDA. ESECUZIONE D'UFFICIO

1. L'istituto della diffida amministrativa si applica, con le modalità indicate dall'art. 2-bis, della Legge Regionale del Veneto n. 10 del 28 gennaio 1977, così modificata dalla Legge Regionale del Veneto n. 10 del 11 marzo 2014:

a) a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune di Galzignano Terme, indipendentemente dall'Ente competente ad incassare i proventi sanzionatori;

b) alle violazioni previste dai regolamenti comunali o dalle ordinanze comunali attuative degli stessi;

c) solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione;

d) indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, ecc);

2. La diffida amministrativa deve essere applicata con le seguenti modalità:

a) la diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;

b) essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni;

c) qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento;

3. La diffida amministrativa:

a) non è rinnovabile né prorogabile;

b) non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;

c) non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;

d) non si applica:

- in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol-correlate, di intrattenimento musicale e di pubblico spettacolo;

- per le violazioni relative a:

e) Regolamento di polizia rurale;

f) ordinanze sindacali aventi carattere contingibile ed urgente nonché di provvedimenti interdittivi di varia natura recanti riportanti espressamente l'esclusione dall'applicazione della diffida amministrativa in quanto la relativa inottemperanza viene sanzionata ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

4. Quando sia accertata un'azione od omissione in violazione delle norme del Regolamento, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione pecuniaria, gli organi che hanno accertato l'illecito redigono il verbale di contestazione e, salvo quanto previsto nei commi precedenti, con intimazione scritta nell'atto medesimo intimano all'autore o agli autori, nonché alle persone responsabili in solido della violazione, ad eliminare lo stato di fatto arbitrario, a sospendere l'attività illegale, a ripristinare lo stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, prescrivendo un congruo termine perentorio per l'adempimento, quantificabile nel massimo in giorni 10, decorrenti dalla contestazione o notificazione della violazione.

5. Se le specifiche modalità di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, in ragione della loro particolare complessità esecutiva, comportino l'osservanza di determinate condizioni e prescrizioni tecniche, che debbono essere dettate ai responsabili dell'illecito dal competente Servizio comunale, la Polizia Locale trasmette a questo il verbale di contestazione, perché proceda all'emanazione della diffida/intimazione con relativa determinazione del diverso termine entro cui gli obbligati sono tenuti ad adempiere.

6. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla Legge, l'Amministrazione Comunale ha titolo per imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi sopra indicati e il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.

Nei casi d'inottemperanza, previa diffida/intimazione, si provvederà all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla Legge, con spese ed oneri a carico dei soggetti inadempienti.

7 Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altra persona obbligata, eseguendo gli urgenti interventi temporanei di messa in sicurezza, il cui costo è addebitato agli inadempienti.

Art. 53

PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI

1. L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su istanza documentata della persona che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a €. 15,00.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche disagiate ed a condizione che risulti l'inesistenza di morosità relative a precedenti pagamenti, rateizzazioni o dilazioni, per le persone fisiche il reddito del nucleo familiare è dimostrato mediante esibizione dei modelli dichiarativi di reddito, riferiti all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza.

3. Per le persone giuridiche, la condizione economica disagiata andrà attentamente valutata - a condizione che risulti l'inesistenza di morosità relative a precedenti pagamenti, rateizzazioni o dilazioni a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile e fiscale attestante una situazione reddituale di obiettiva difficoltà, ovvero tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili,

- a) lo stato di salute dell'imprenditore o dei propri familiari che collaborano all'impresa, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca a tali soggetti di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito dovuto.
4. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine per il pagamento fissato dall'autorità, l'obbligato è tenuto a versare il residuo ammontare della sanzione in unica soluzione, nei novanta giorni successivi.
5. Decorso inutilmente tale ultimo termine, si fa luogo alla riscossione coattiva dell'ammontare non corrisposto, previa diffida ad adempiere entro ulteriori novanta giorni.

Art. 54

MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere o l'aggravarsi di controversie e favorire la convivenza civile. A tale fine, favorisce la ricomposizione dei conflitti privati relativi a problematiche di convivenza civile, intesa come integrazione tra persone e bonaria risoluzione dei dissidi, avvalendosi dell'intervento della Polizia Locale, eventualmente in collaborazione con gli uffici comunali dei servizi sociali che si occupano di mediazione sociale.
2. La mediazione sociale dei conflitti di cui al presente articolo, nei casi in cui questa si rappresenti possibile in concreto ed appropriata, può essere tentata ed effettuata nelle situazioni in cui i motivi delle dispute, dei dissidi o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dal Regolamento ed attinenti a problemi di convivenza civile.
3. Allo scopo di riconciliare le parti, la Polizia Locale ha facoltà di convocarle e consigliare loro misure di temperamento ed equità intese a superare la controversia per conseguire un accordo, atteso che la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, nonché l'educazione alla legalità e al rispetto delle norme di convivenza si pongono a fondamento dell'azione della polizia locale. Del tentativo di riconciliazione, gli operatori precedenti prendono nota negli atti d'ufficio e, se lo reputano necessario, ne danno atto in un verbale, che è firmato anche dalle parti come impegno a rispettare l'accordo raggiunto.
4. Qualora le parti non ottemperino agli impegni assunti ed attestati nel verbale da loro sottoscritto, sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti dei quali sono responsabili, aumentate fino al massimo, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dagli articoli 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e 11 della Legge n. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 55

ENTRATA IN VIGORE. ABROGAZIONI

1. Il Regolamento, una volta adottato con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, ulteriormente pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione, salvo diversa determinazione del Consiglio Comunale.
2. Sono abrogate tutte le norme contenute nei Regolamenti comunali e nelle Ordinanze sindacali e dirigenziali, in contrasto ed incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Regolamento di Polizia Urbana e sulla civica convivenza del Comune di Galzignano Terme

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - DEFINIZIONI

Art. 3 - ORDINANZE, AVVISI PUBBLICI, ORDINI VERBALI, DEROGHE

Art. 4 - VIGILANZA ED ACCERTAMENTI

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 5 - SICUREZZA URBANA

Art. 6 - MODALITÀ ALTERNATIVE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI AGLI ARTT. 9 COMMA 4 E 10 COMMA 1 DEL D.L. N. 14/2017

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL TITOLO II, CAPO I

Art. 8 - BICICLETTE

Art. 9 - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, OPUSCOLI, RIVISTE E SIMILI

Art. 10 - GIOCHI

Art. 11 - OCCUPAZIONE O INDEBITO UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE CHE GARANTISCONO L'ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 12 - OCCUPAZIONE SUOLO DI AREE DESTINATE AL CARICO/SCARICO PER STRUTTURE RICETTIVE E AUTOSCUOLE, CAR SHARING, PARCHEGGI "ROSA"

Art. 13 - ACCATTONAGGIO MOLESTO

Art. 14 – PROSTITUZIONE SU STRADA

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 16 - SUOLO PUBBLICO. OCCUPAZIONI. MISURE DI SICUREZZA

Art. 17 - CAUTELE NEI LAVORI

Art. 18 - PREVENZIONE INCENDI

Art. 19 - ARTIFICI PIROTECNICI

Art. 20 - COLLOCAMENTO PERICOLOSO DI VASI, STATUE E SIMILI

Art. 21 - SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Art. 22 - PRESCRIZIONI IN CASO DI NEVE E GHIACCIO

Art. 23 - AEROMODELLI E DRONI

TITOLO IV - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 24 - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ E IGIENE, PUBBLICO DECORO

Art. 25 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 26 - ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI

Art. 27 - ANIMALI

Art. 28 CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE

Art. 29 - STENDIMENTO DI PANNI E BIANCHERIA

Art. 30 - DIMORA CON ATTREZZATURE DA CAMPEGGIO (CARAVAN, AUTOCARAVAN, ROULOTTE, CARRI-ABITAZIONE, TENDE E ACCAMPAMENTI, ECC.)

Art. 31 - OCCUPAZIONE DI ALTRI LOCALI AD USO ABITATIVO

TITOLO V – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32 - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33 - ABITAZIONI PRIVATE

CAPO II - LOCALI PUBBLICI E DI RITROVO. ATTIVITÀ MUSICALE E DI INTRATTENIMENTO

Art. 34 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 35 - CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI

Art. 36 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE
Art. 37 - PROFILI ED ADEMPIMENTI ACUSTICI
Art. 38 - ORARI E DEROGHE
Art. 39 - SANZIONI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO

Art. 40 - VERDE PUBBLICO
Art. 41 - COMPORTAMENTI VIETATI NEI PARCHI E NEI GIARDINI PUBBLICI
Art. 42 - PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO

TITOLO VII - POLIZIA COMMERCIALE

Art. 43 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA
Art. 44 - MOSTRE NEI NEGOZI
Art. 45 - MERCI IN VENDITA
Art. 46 - OBBLIGHI DEI GESTORI
Art. 47 - DIVIETO DI TRASPORTO E DETENZIONE DI MERCANZIA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
Art. 48 - MESTIERI GIROVAGHI
Art. 49 - SPETTACOLI DI STRADA

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - SANZIONI
Art. 51 - RISARCIMENTO DANNI
Art. 52 - DIFFIDA. ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 53 - PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI
Art. 54 - MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Art. 55 - ENTRATA IN VIGORE. ABROGAZIONI

AREE IDENTIFICATE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER L'APPLICAZIONE DEL c.d. "DASPO URBANO"

**(articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito
con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n.48)**

CENTRI STORICI DI GALZIGNANO TERME E VALSANZIBIO:

1. L'area del centro viene delimitata dalle seguenti vie e/o parti di esse partendo da nord andando in senso orario:

Galzignano Terme - via L. Benedetti, via Roma, Via Porto, via Noiera Galzignano, via del Calto, , via F. Filzi, via Pavaglione e via Saggini - Via Cengolina

Frazione di Valsanzibio – via Diana, via Barbarigo, Via Regianzane - via S. Eusebio.

All'interno delle aree centro delimitata dalle vie sopra citate, sono collocate scuole , luoghi di culto , parchi, luoghi turistici, strutture e complessi monumentali di particolare importanza:

Galzignano Terme centro:

- via L. Benedetti, antica Pieve di Galzignano, oratorio SS. Trinità,
- via Roma, Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta;
- via Cengolina, Villa Olivato, Residenza per Anziani Il Parco,
- Via F. Filzi, Auditorium Comunale, museo del Parco Colli Euganei, Biblioteca Comunale, Centro Auser, Scuola Materna, Monumento ai caduti;
- Via Pavaglione, Scuole Elementari;
- Via Saggini, Scuole Medie, Villa Saggini, Villa Benedetti Rizzoli, Galzignano Bike Wash con parcheggio;

Frazione di Valsanzibio:

- Via Diana, villa e giardino Barbarigo Pizzoni Ardemani, Chiesa Parrocchiale di Valsanzibio –scuola materna;
- Via Barbarigo, antica Pieve di San Lorenzo e cimitero;

AREE PUBBLICHE:

STRUTTURE SANITARIE:

2. RSA Residenza al Parco, sita in via Cengolina n. 2/A ;

SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE:

- 3.** Scuola materna “ A. Saggini” in via Filzi nr. 2;
- 4.** Scuola Elementare “L. Da Vinci” di via Saggini nr. 2;
- 5.** Scuola Media “A. Sartori” sita in via Pavaglione n. 8;

COMPLESSI MONUMENTALI, AREE E PARCHI, VERDE PUBBLICO, BORGHI STORICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI, (SITI INTERNI E FUORI DEL CENTRO STORICO):

- 6.** Auditorium Comunale in Via F. Filzi n. 4;
- 7.** Museo “Colli Euganei” in Via F. Filzi n. 4;
- 8.** Villa “Barbarigo Pizzoni Ardemani” di via Diana n. 2;

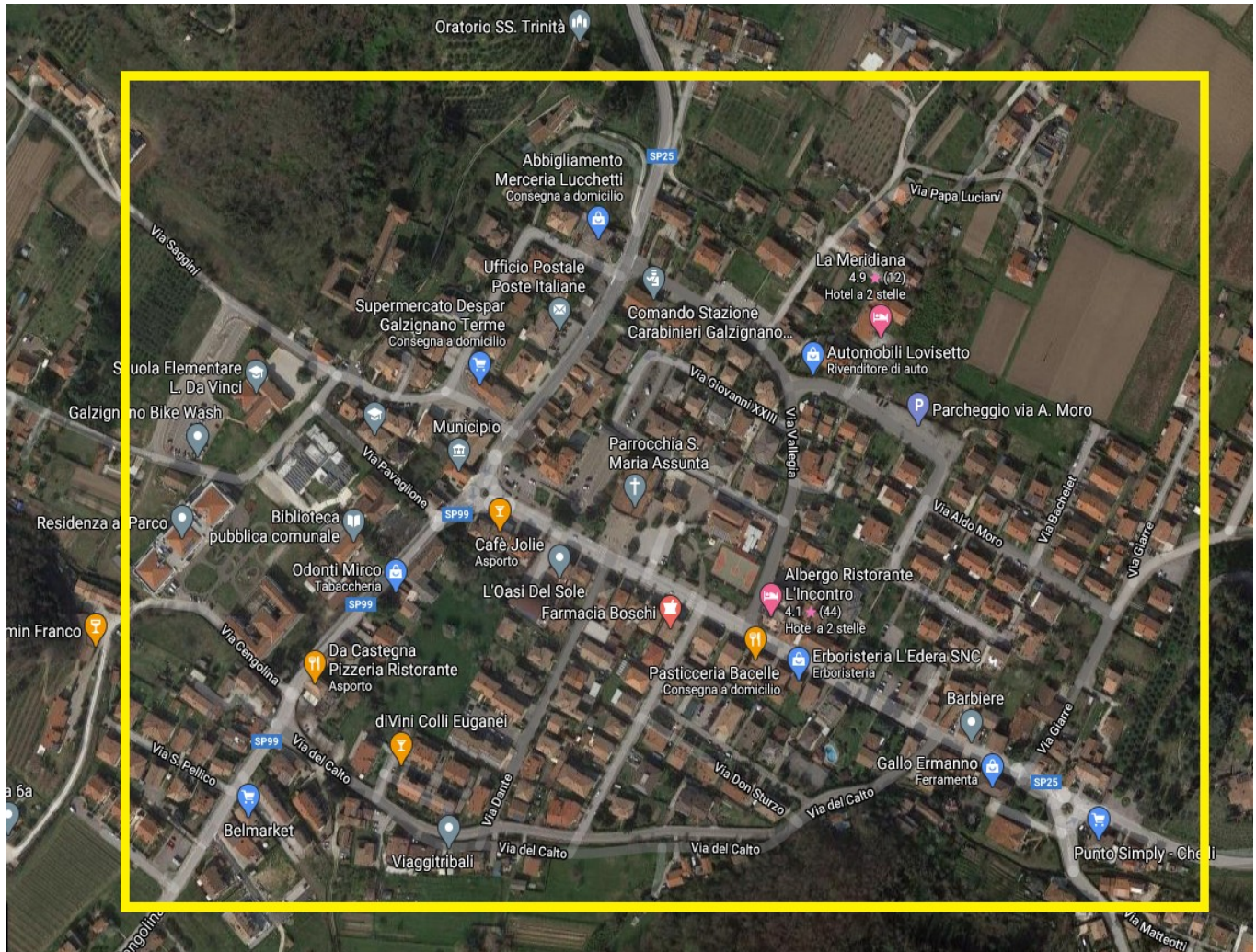
9. Villa “Benacchio Barbaro” in Viale delle Terme;
10. Villa “Saggini detta Mater Dei” sita in via Saggini;
11. Villa “La Civrana dei Conti Emo Capodilista” di viale dell Terme ;
12. Villa “Benedetti Rizzoli” di via L. Benedetti;
13. Impianti sportivi di Viale dello Sport, di Viale dello Sport.
14. Impianto sportivo di proprietà privata adiacente alla canonica parrocchiale di Galzignano Terme;
15. Giardini pubblici in località Valsanzibio siti di fronte alla Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani in a via Diana;
16. Giardini pubblici di via Roma adiacenti a Piazza Maria Assunta;
17. Giardini privati della RSA Al Parco siti di fronte alla residenza per anziani di via Cengolina n. 2;
18. Cimitero Principale in via L. Benedetti;
19. Cimitero della frazione di Valsanzibio in via S. Eusebio;

MERCATI, FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE:

20. Nei periodi strettamente interessati, le vie e le aree in cui applicare il “Daspo urbano” sono riportate nelle Ordinanze Comunali emesse per ogni Manifestazione e comunque da applicare anche in base alle esigenze necessarie alla viabilità, alle strade interessate dalle bancarelle, alle aree interessate dalle giostre, alle disposizioni e al piano di sicurezza urbano. I mercati, fiere e manifestazioni varie in cui applicare il “Daspo Urbano” sono le seguenti:
- Mercato settimanale del mercoledì;
 - Sagra del Rosario;
 - Festa dell’Assunta;
 - Festa di Primavera;
 - Tutte le altre manifestazioni e sagre che verranno svolte durante l’anno.

PLANIMETRIA DELLE AREE/ZONE IN CUI APPLICARE IL “DASPO URBANO”

1 – Centro storico Galzignano Terme



2 – Centro storico Valsanzibio

